



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Comune di San Nicola la Strada

protocollo@pec.comune.sannicolalastrada.ce.it

Oggetto: Invito n. 218-2021. Segnalazione n. 48-2020 relativa alla qualificazione tematica dell'Identità digitale.

Come è noto l'art. 17, co. 1-*quater*, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) prevede: *“È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

La Determinazione AgID n. 15/2018 del 26/01/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art. 17, co. 1-*quater* del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del Difensore civico per il digitale.

Nella Segnalazione n. 48-2020 prot n. 6262/2020 richiamata in oggetto si evidenziava, tra l'altro, una *“mancata applicazione Legge Stanca”* da parte di Codesto Ente, con riferimento all'accessibilità del sito istituzionale in ordine alla pubblicazione di documenti resi disponibili in formato-immagine e, quindi, non fruibili tramite strumenti e tecnologie assistive utilizzate dalle persone con disabilità (ad es. screen reader, ecc.). L'istruttoria interna presso il competente Servizio di questa Agenzia ha confermato i profili di criticità in tema di accessibilità.

Pertanto, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita il Comune di San Nicola la Strada *“a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”* provvedendo affinché si applichi la normativa vigente in tema di accessibilità digitale, secondo le Linee Guida emanate da questa Agenzia, in vigore dal 10 gennaio 2020, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesto Ente. Inoltre ai sensi dell'art. 17, co. 1-*quater* del C.A.D, in base al quale, come da D.L. 76/2020, *“il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Cordiali saluti.

